



Repertorio n. 5371

Raccolta n. 4594

VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventiquattro, il giorno quattordici del mese di giugno.

(14 giugno 2024)

alle ore 9 (nove) e minuti 50 (cinquanta).

In Santa Croce sull'Arno (PI), Via Adino Basili n. 5, nel mio studio.

Avanti a me **Dottor Alfonso BOVE, Notaio in Santa Croce sull'Arno**,
iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile del Distretto di Pisa,

È PRESENTE:

- FRAGALE Roberto, nato a Pisa (PI) il giorno 1 agosto 1955, domiciliato per la carica presso la sede sociale di cui infra, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della Società:

**"SCUOLA ARTI MARZIALI FRAGALE SOCIETA' SPORTIVA
DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA"**

con sede in Pisa (PI), Via Vincenzo Cuoco senza numero civico, capitale sociale di euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero), interamente sottoscritto e versato, numero di iscrizione al Registro delle Imprese della Toscana Nord-Ovest e codice fiscale n. 93063310507 e partita I.V.A. n. 01983700509, R.E.A. n. PI-196114.

Il comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi dichiara che in questo giorno, luogo ed ora si è riunita l'Assemblea della predetta Società per discutere e deliberare sugli argomenti in seguito specificati e, pertanto, mi richiede di redigere il relativo verbale in forma pubblica.

Aderendo alla richiesta fattami, io Notaio do atto di quanto segue.

PARTE PRIMA

PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA ED APERTURA DEI LAVORI

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi del vigente statuto sociale, il comparente, nella sua predetta qualità, il quale preliminarmente dichiara, constata e fa constatare che:

--- sono presenti tutti i soci, quali risultano dal Registro delle Imprese, e precisamente:

- FRAGALE Roberto, sopra generalizzato, titolare di una quota del valore nominale di euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero), pari al 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale;

- FRAGALE Federico, nato a Pisa (PI) il giorno 3 giugno 1980, titolare di una quota del valore nominale di euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero), pari al 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale;

--- è, quindi, rappresentato l'intero capitale sociale;

--- è, altresì, presente l'Amministratore Unico in persona di esso comparente;

--- esso Presidente ha provveduto ad accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti;

--- la Società, così come consentito dall'art. 2477 cod. civ., non è dotata di organo di controllo;

--- l'Assemblea, pertanto, pur in mancanza di preventiva e formale convocazione, è validamente costituita e legittimata a deliberare su tutti gli argomenti di competenza assembleare, sussistendo le condizioni di cui

REGISTRATO A PISA

in data 17/06/2024

al n. 5765

serie 1T

€. Esente

all'ultimo comma dell'art. 2479-bis cod. civ..

A questo punto, gli intervenuti concordano il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- adeguamento dello statuto sociale alle nuove disposizioni della Riforma dello Sport di cui al D.Lgs. n. 36/2021;

- deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente dà atto che i soci intervenuti dichiarano di essere sufficientemente informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla loro trattazione.

Il Presidente dichiara, quindi, aperta la seduta.

PARTE SECONDA

SVOLGIMENTO E DELIBERAZIONI

Prende la parola il Presidente, il quale fa presente la necessità di adeguare lo statuto sociale alle nuove disposizioni della Riforma dello Sport di cui al D.Lgs. n. 36/2021.

A questo punto, il Presidente sottopone all'Assemblea il nuovo testo dello statuto sociale, già predisposto in vista della presente Assemblea.

Il Presidente dichiara, quindi, aperta la discussione.

Non avendo alcuno dei presenti chiesto la parola, il Presidente invita l'Assemblea a deliberare.

Il Presidente dichiara, ed io Notaio trascrivo, che l'Assemblea con voto unanime, espresso per alzata di mano, dei soci intervenuti, rappresentanti l'intero capitale sociale, nessun voto contrario e nessun astenuto,

DELIBERA:

- di adottare il seguente nuovo testo dello statuto sociale, già predisposto in vista della presente Assemblea, in sostituzione di quello fin qui vigente, che si intende, pertanto, abrogato;

- di dare mandato al Presidente per dare esecuzione a quanto deliberato, eventualmente apportando al presente verbale le modificazioni che fossero necessarie al fine di ottenere l'iscrizione del medesimo nel competente Registro delle Imprese.

Si riporta in calce il nuovo testo dello statuto sociale.

STATUTO SOCIALE DELLA

**"SCUOLA ARTI MARZIALI FRAGALE SOCIETA' SPORTIVA
DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA"**

ARTICOLO 1)

DENOMINAZIONE SOCIALE

È costituita, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 36/2021, la società a responsabilità limitata denominata "SCUOLA ARTI MARZIALI FRAGALE SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA" (d'ora in poi "società").

La società richiederà il riconoscimento ai fini sportivi, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 36/2021.

Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l'uso della locuzione "società sportiva dilettantistica", anche in acronimo "S.S.D.".

ARTICOLO 2)

SEDE E DOMICILIO DEI SOCI

La sede della società è in Pisa (PI).

L'indirizzo della sede sociale è quello risultante dall'iscrizione nel

registro delle imprese, a norma dell'art. 111-ter disp. att. cod. civ..

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire o di sopprimere ovunque unità locali operative (succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) e di trasferire la sede sociale nell'ambito dello stesso comune. Spetta invece ai soci deliberare l'istituzione di sedi secondarie e il trasferimento della sede sociale in comune diverso.

Potranno essere costituite sedi secondarie, succursali o uffici sia amministrativi che di rappresentanza, sia in Italia che all'estero.

Il domicilio dei soci per i rapporti con la società è quello risultante a tutti gli effetti dal registro delle imprese, dove sarà indicato l'indirizzo di posta elettronica. Spetta al singolo socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio e del proprio indirizzo di posta elettronica.

ARTICOLO 3)

ASSENZA DI FINE DI LUCRO

La società è senza fini di lucro, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 36/2021.

Pertanto eventuali utili ed avanzi di gestione dovranno essere destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del patrimonio della società.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto, ed anche attraverso la particolare modalità dell'aumento gratuito consentita dal comma 3 dell'art. 8 del D.Lgs. n. 36/2021.

È tuttavia ammesso il rimborso ai soci del capitale nei limiti stabiliti dalla legge, con particolare riferimento alla normativa in tema di società sportive dilettantistiche.

ARTICOLO 4)

OGGETTO SOCIALE

La società ha come oggetto l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica.

La società, quindi, a titolo meramente esemplificativo e non tassativo, potrà:

- a) organizzare, promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica;
- b) promuovere la pratica, lo sviluppo e la diffusione dell'attività sportiva a livello sia agonistico che in forma amatoriale;
- c) organizzare corsi di avviamento allo sport, attività motoria e di mantenimento psico-fisico;
- d) organizzare corsi specifici in forma collettiva e/o individuale, in particolare nei settori del body building, delle arti marziali, del kickboxing, del muay thai, del fitness, del pilates, dello spinning, del tennis, del padel, del calcetto, del nuoto, dello sci, della danza sportiva, del calisthenics, della ginnastica aerobica, della ginnastica in generale;
- e) organizzare ed attuare programmi didattici per la formazione e la preparazione tecno-atletica di squadre dilettantistiche ed amatoriali;
- f) organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse specialità sportive;

g) organizzare e gestire eventi sportivi quali competizioni, manifestazioni, tornei, stage, campionati, gare e riunioni, e ogni altra attività promozionale della pratica sportiva;

h) organizzare seminari di studio, corsi di istruzione tecnico-professionale, qualificazione e perfezionamento di attività sportive dilettantistiche;

i) favorire la cura ed il benessere psico-fisico della persona;

l) collaborare con enti pubblici e privati per la promozione e la valorizzazione dell'attività sportiva dilettantistica e per la realizzazione di progetti sportivi di utilità sociale.

Il tutto dovrà essere svolto in ottemperanza ai principi e alle norme eticomorali-comportamentali dello sport, alle norme e direttive del CONI, del CIO, del CIP, delle Federazioni Sportive Nazionali, della Federazione Ginnastica d'Italia, della Federazione Italiana Pesistica, della Federazione Italiana Judo, Lotta, Karate e Arti Marziali, della Federkombat, della Federazione Italiana Tennis e Padel, della Federazione Italiana Nuoto, della Federazione Italiana Sport Invernali, della Federazione Danza Sportiva, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, a cui la società si affilierà ed alle cui norme dovrà conformarsi.

Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme contenute negli statuti e nei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione ed alla gestione delle società affiliate.

Per l'attuazione dell'oggetto sociale sopradescritto, la società potrà svolgere in via esemplificativa le seguenti attività, purché in modo non prevalente e del tutto accessorio, nel rispetto di ogni limite, divieto e riserva di legge, e pertanto con carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, secondo i criteri e i limiti fissati dalla legge tempo per tempo vigente, in particolare nei limiti previsti dall'art 9 del D.Lgs n. 36/2021 e dalla normativa di attuazione:

- gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi, piscine e strutture tecnico-sportive di vario genere per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento delle attività fisiche correlate alle suddette discipline;

- svolgere operazioni ed attività relative ad ampliamento, attrezzamento e miglioramento di impianti sportivi ove la stessa opera;

- procedere alla gestione di bar, ristoranti e centri di ristorazione posti all'interno delle strutture e degli impianti sportivi ove la stessa opera;

- acquisire, a qualsiasi titolo, impianti sportivi già realizzati ovvero, comunque, beni immobili, direttamente o indirettamente, strumentali alle attività proprie;

- compiere tutti gli atti e le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare, commerciale, locativa, ipotecaria e finanziaria, purché non diretta al pubblico, che si reputino strumentalmente necessari o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, ivi compresa la stipulazione di convenzioni con enti pubblici e privati e organizzazioni no profit.

Resta del tutto estraneo all'attività di cui all'oggetto sociale, e non potrà in alcun modo essere svolto dalla società, l'esercizio delle attività qualificate dalla legge quali "attività finanziarie da e nei confronti del pubblico" in ottemperanza alle norme di cui alla L. n. 1/1991 nonché alle vigenti disposizioni in materia bancaria e creditizia di cui al D.Lgs. n. 385/1993 e successive modifiche ed integrazioni e alle deliberazioni in materia assunte

dal C.I.C.R..

Resta altresì tassativamente escluso dallo scopo sociale da conseguire, lo svolgimento di qualsiasi attività che sia riservata, a tenore delle vigenti leggi, a professioni protette e che pertanto potrà essere svolta, esclusivamente a livello personale, da professionisti-persone fisiche iscritti negli appositi Albi od Ordini professionali.

ARTICOLO 5)

DURATA

La durata della società è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilasessanta), salvo proroga o anticipato scioglimento decisi dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche dello statuto.

ARTICOLO 6)

CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è fissato in euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero), diviso in quote ai sensi di legge.

In considerazione dell'esclusione dello scopo di lucro della società, anche nella forma della c.d. "lucratività attenuata", il capitale sociale può essere aumentato solo a pagamento, mentre è espressamente escluso l'aumento gratuito del capitale sociale, e ciò anche in deroga a quanto consentito dal comma 3 dell'art. 8 del D.Lgs. n. 36/2021.

L'aumento di capitale a pagamento potrà avvenire mediante conferimenti in denaro, in natura, di crediti o mediante qualsiasi altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica, in conformità a quanto previsto dalla legge, e spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in misura proporzionale alle partecipazioni da essi possedute.

In questo caso la delibera di aumento può prevedere, salvo per l'ipotesi di cui all'art. 2482-ter cod. civ., che l'aumento di capitale possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, ma in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso.

La decisione di aumento può prevedere l'eventuale sovrapprezzo e le modalità ed i termini entro i quali può essere esercitato il diritto di sottoscrizione. Tali termini non possono essere inferiori a trenta giorni dal momento in cui viene comunicato ai soci che l'aumento di capitale può essere sottoscritto. La decisione può anche consentire, disciplinandone le modalità, che la parte dell'aumento di capitale non sottoscritta da uno o più soci sia sottoscritta dagli altri soci o da terzi.

Il capitale sociale potrà essere ridotto, nei casi e con le modalità di legge, mediante deliberazione dell'assemblea dei soci, da adottarsi con le maggioranze previste per le modifiche dello statuto.

In caso di riduzione del capitale sociale ai sensi dell'art. 2482 cod. civ., è ammesso il rimborso del capitale ai soci nei limiti stabiliti dalla legge, con particolare riferimento alla normativa in tema di società sportive dilettantistiche.

In caso di riduzione del capitale per perdite, può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale almeno otto giorni prima dell'assemblea della relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni del collegio sindacale o del revisore, se nominati, salvo il diritto dei soci di ottenere copia di detti documenti dalla società.

ARTICOLO 7)

VERSAMENTI E FINANZIAMENTI DEI SOCI

La società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto, senza obbligo di rimborso, o anche in conto futuro aumento di capitale, ovvero stipulare con i soci finanziamenti con obbligo di rimborso, anche senza corresponsione di interessi, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Salvo diversa determinazione per iscritto, i versamenti e i finanziamenti effettuati dai soci a favore della società devono considerarsi infruttiferi e potranno essere eseguiti anche in modo non proporzionale alle quote possedute.

ARTICOLO 8)

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale al conferimento.

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Nel caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli artt. 1105 e 1106 cod. civ..

ARTICOLO 9)

TRASFERIMENTO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Le quote di partecipazione sono trasferibili per atto tra vivi nei limiti stabiliti dalla legge, con particolare riferimento alla normativa in tema di società sportive dilettantistiche, e dal presente statuto.

Qualora un socio intenda trasferire per atto tra vivi in tutto o in parte le proprie quote dovrà darne comunicazione a tutti i soci risultanti dal registro delle imprese mediante lettera raccomandata A/R o PEC; la comunicazione dovrà contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo offerto entro i limiti di legge, con particolare riferimento alla normativa in tema di società sportive dilettantistiche, nonché le modalità di pagamento.

La comunicazione dell'intenzione di trasferire la partecipazione formulata con le modalità indicate equivale a proposta contrattuale ai sensi dell'art. 1326 cod. civ.. Pertanto il contratto si intenderà concluso nel momento in cui chi ha effettuato la comunicazione viene a conoscenza dell'accettazione dell'altra parte. Da tale momento il socio cedente è obbligato a concordare con il cessionario la ripetizione del negozio in forma idonea all'iscrizione al registro delle imprese.

Il diritto di prelazione è escluso nei trasferimenti che avvengano a favore del coniuge, dei parenti dell'alienante entro il terzo grado e dei suoi affini entro il secondo grado. È altresì escluso il diritto di prelazione nel caso di trasferimenti tra fiduciante e società fiduciaria e viceversa, ove la società fiduciaria esibisca la scritturazione del proprio registro delle intestazioni fiduciarie dalla quale risulti il mandato fiduciario ed accetti espressamente l'osservanza delle norme statutarie in tema di diritto di prelazione; è invece soggetta a prelazione la sostituzione del fiduciante senza sostituzione della società fiduciaria.

I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione debbono, a pena di

decadenza, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, darne a loro volta comunicazione mediante lettera raccomandata A/R o PEC indirizzate all'offerente e per conoscenza agli altri soci.

Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per l'intera partecipazione offerta.

Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione al valore nominale della partecipazione da ciascuno di essi posseduta. Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante.

La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente entro i limiti di legge, con particolare riferimento alla normativa in tema di società sportive dilettantistiche.

Le quote di partecipazione sono liberamente trasferibili per successione a causa di morte.

In deroga a quanto previsto al primo comma dell'art. 2470 cod. civ., il trasferimento delle partecipazioni sociali, sia per atto tra vivi che per successione a causa di morte, ha effetto nei confronti della società dal momento dell'iscrizione nel registro delle imprese, effettuata a seguito del deposito eseguito ai sensi di legge. Sono fatte salve le disposizioni del terzo comma dell'art. 2470 cod. civ. (per il caso di partecipazione alienata con successivi contratti a più persone) e del primo comma dell'art. 2471 cod. civ. (relativo alla modalità di esecuzione del pignoramento sulle partecipazioni sociali), nonché le altre disposizioni inderogabili di legge.

Colui che subentra nella titolarità della partecipazione sociale deve trasmettere tempestivamente alla società copia conforme dell'atto dal quale trae origine l'acquisto, ed in genere della documentazione che ha dato luogo all'iscrizione nel registro delle imprese. L'organo amministrativo ha l'obbligo di verificare la conformità del trasferimento alle prescrizioni contenute nel presente statuto.

Nell'ipotesi di trasferimento eseguito senza l'osservanza di quanto prescritto nel presente articolo, l'acquirente non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società.

ARTICOLO 10) RECESSO DEL SOCIO

Il socio può recedere dalla società nei casi stabiliti dalla legge.

Il socio che intenda recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata A/R o PEC, che deve essere spedita entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che ha determinato il recesso, o dalla sua trascrizione nel libro delle decisioni dei soci, ove l'iscrizione non sia richiesta. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Il diritto di recesso può essere esercitato solo per l'intera partecipazione posseduta dal socio recedente.

I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della partecipazione nei limiti stabiliti dalla legge, con particolare riferimento alla normativa in tema di società sportive dilettantistiche.

ARTICOLO 11)

ESCLUSIONE DEL SOCIO

Il socio può essere escluso dalla società nell'ipotesi in cui si renda gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni sociali.

Il socio può inoltre essere escluso dalla società:

- qualora venga sottoposto a liquidazione giudiziale o ad altra procedura concorsuale;
- qualora venga dichiarato interdetto o inabilitato;
- qualora subisca condanna passata in giudicato ad una pena detentiva non inferiore a cinque anni;
- qualora, in caso di socio d'opera, perda la sua qualifica professionale.

L'esclusione deve essere decisa con il voto favorevole dei soci che rappresentano più della metà del capitale sociale, non computandosi in tale maggioranza la quota posseduta dal socio da escludere. Se la società si compone di due soci, l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal tribunale su domanda dell'altro socio o dell'organo amministrativo.

La decisione di esclusione deve essere notificata al socio escluso. La comunicazione deve contenere l'indicazione delle generalità del socio escluso e la motivazione dell'esclusione.

L'esclusione ha effetto decorsi trenta giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione da parte del socio; entro lo stesso termine il socio può fare opposizione dinanzi al tribunale, il quale può sospendere l'esclusione.

Il socio escluso ha diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione nei limiti stabiliti dalla legge, con particolare riferimento alla normativa in tema di società sportive dilettantistiche.

Resta in ogni caso esclusa la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale.

ARTICOLO 12)

ORGANI SOCIALI

Sono organi della società:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) l'organo amministrativo;
- c) l'organo di controllo (ove istituito).

ARTICOLO 13)

DIRITTO DI VOTO

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni previste dall'art. 2479 cod. civ..

Il diritto di voto spetta in misura proporzionale alla partecipazione posseduta.

In caso di pegno della quota, il diritto di voto spetta comunque al socio debitore.

ARTICOLO 14)

DECISIONI DEI SOCI

I soci decidono sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio;
- 2) la nomina degli amministratori;
- 3) la nomina, nei casi previsti dalla legge ed in conformità a quanto previsto nel successivo art. 23, del sindaco unico o dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
- 4) la nomina e la revoca dei liquidatori;
- 5) le modificazioni dell'atto costitutivo ai sensi dell'art. 2480 cod. civ.;
- 6) la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nel precedente art. 4) o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 7) l'esclusione del socio.

Le decisioni dei soci possono essere adottate:

- a) mediante deliberazione assembleare;
- b) mediante consenso espresso per iscritto;
- c) mediante consultazione scritta.

Le decisioni relative alla modificazione dell'atto costitutivo o del presente statuto oppure al compimento di operazioni che comportano una sostanziale variazione dell'oggetto sociale o dei diritti dei soci debbono essere adottate in ogni caso con deliberazione assembleare.

È sempre necessario il rispetto del metodo collegiale qualora ne sia fatta richiesta da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale.

ARTICOLO 15) ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea dei soci è l'organo sovrano della società.

L'assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci, e le sue deliberazioni regolarmente adottate vincolano tutti i soci anche se non intervenuti o dissenzienti.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci aventi diritto di voto, senza discriminazione alcuna.

L'assemblea è convocata dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione o da ciascun co-amministratore.

L'assemblea viene convocata ogni qual volta l'amministratore unico o il consiglio di amministrazione o ciascun co-amministratore lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio.

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o in altro luogo purché nel territorio nazionale come riportato nell'avviso di convocazione.

L'assemblea viene convocata con avviso spedito o consegnato almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con avviso trasmesso con qualsiasi mezzo utile (posta elettronica, p.e.c., fax), fatto pervenire ai soci all'indirizzo risultante agli atti della società.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nello stesso avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; la seconda convocazione non potrà avvenire nello stesso giorno della prima.

Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si intende

regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale, e siano presenti o informati tutti gli amministratori e, se nominati, i sindaci effettivi o il revisore e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione ove sussista ovvero, qualora gli amministratori non costituiscano un consiglio, dall'amministratore più anziano o infine, in difetto, da persona designata dall'assemblea tra gli intervenuti.

Il presidente dell'assemblea nomina un segretario, anche non socio.

Nel caso in cui si deliberi sulle materie di cui al numero 4) del secondo comma dell'art. 2479 cod. civ., il verbale viene redatto da un notaio.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Hanno diritto di partecipare all'assemblea tutti i soci che, alla data dell'assemblea stessa, risultano iscritti nell'elenco dei soci presso il registro delle imprese.

I soggetti aventi diritto di voto legittimati ad intervenire in assemblea possono farsi rappresentare, anche da un non socio, mediante delega scritta da conservare fra i documenti della società.

Ciascun delegato può rappresentare al massimo tre soci deleganti.

La delega conserva efficacia anche per l'eventuale seconda convocazione e non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

È consentito l'intervento mediante mezzi di telecomunicazione, come, a mero titolo esemplificativo, teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si considera comunque tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove deve anche trovarsi il segretario della riunione, al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

ARTICOLO 16) CONSULTAZIONE SCRITTA/CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO

La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto, non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, con il voto favorevole delle maggioranze previste al successivo art. 17).

Il procedimento deve concludersi entro quindici giorni dal suo inizio ovvero nel termine indicato nel testo della decisione. La mancata approvazione da parte del socio, nel termine previsto per la conclusione del procedimento, sarà considerata voto contrario.

Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono

essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

ARTICOLO 17)

QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

Se non è diversamente previsto da disposizioni inderogabili di legge o dal presente statuto, l'assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza, in proprio o per delega, di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti. Essa delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati.

L'Assemblea, convocata per deliberare in ordine alle decisioni concernenti le modificazioni del presente statuto e per le decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenta almeno il settanta per cento del capitale sociale, salvo che in casi particolari la legge richieda inderogabilmente diverse specifiche maggioranze.

ARTICOLO 18)

STRUTTURA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede di nomina:

- a) da un amministratore unico;
- b) da un consiglio di amministrazione composto da due o più membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;
- c) da due o più amministratori con poteri congiunti, disgiunti o da esercitarsi a maggioranza.

Per organo amministrativo si intende l'amministratore unico, oppure il consiglio di amministrazione, oppure l'insieme di amministratori cui sia affidata congiuntamente o disgiuntamente l'amministrazione.

Gli amministratori possono essere anche non soci.

Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione.

Qualora in sede di nomina sia precisato che gli amministratori nominati non costituiscono un consiglio, ma nulla sia detto in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione e di rappresentanza, questi spetteranno disgiuntamente a ciascun amministratore.

Gli amministratori durano in carica per il tempo stabilito dall'assemblea che li nomina, anche a tempo indeterminato, fino a revoca o dimissioni, e sono rieleggibili.

È fatto divieto agli amministratori di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP.

Non possono essere nominati amministratori della società o, se nominati, decadono automaticamente dalla carica coloro che sono stati oggetto di provvedimenti disciplinari di radiazione da parte del CONI o

delle Federazioni Nazionali Sportive, delle Discipline Sportive Associate o degli Enti di Promozione Sportiva, a cui la società deciderà di affiliarsi.

Gli amministratori destinatari di provvedimenti disciplinari da parte degli organi delle Federazioni Sportive Nazionali, della Federazione Ginnastica d'Italia, della Federazione Italiana Pesistica, della Federazione Italiana Judo, Lotta, Karate e Arti Marziali, della Federkombat, della Federazione Italiana Tennis e Padel, della Federazione Italiana Nuoto, della Federazione Italiana Sport Invernali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, a cui la società si affilierà, dovranno astenersi dal partecipare alle deliberazioni aventi ad oggetto questioni di natura sportiva assunte dagli Organi Sportivi Federali e/o dagli Enti di Promozione Sportiva.

L'amministratore che contravvenga a tale dovere di astensione decade dalla carica e per tutto il periodo della inibizione non può ricoprire cariche sociali.

In caso di provvedimenti di sospensione temporanea da parte delle autorità sportive, l'amministratore colpito dal provvedimento cesserà dalla carica per il tempo corrispondente alla sospensione comminata dall'autorità sportiva.

Sono altresì ineleggibili quanti abbiano in essere controversie giudiziarie con il CONI, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, gli Enti di Promozione Sportiva e con altri organismi riconosciuti dal CONI.

Si applica l'art. 2475-ter cod. civ., in materia di conflitto di interessi.

ARTICOLO 19)

PLURALITÀ DI AMMINISTRATORI

Nel caso di nomina di più amministratori, i soci, con la decisione di nomina, stabiliscono il numero degli stessi e la struttura dell'organo amministrativo, in particolare se l'amministrazione spetta loro disgiuntamente e/o congiuntamente.

In caso di decisione adottabile disgiuntamente, ciascun amministratore può opporsi all'operazione che un altro amministratore voglia compiere; i soci, con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale, decidono sull'opposizione.

Nel caso di amministrazione congiunta, i singoli amministratori non possono compiere alcuna operazione, salvi i casi in cui si renda necessario agire con urgenza per evitare un danno alla società.

In ogni caso la redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché le decisioni di aumento del capitale ai sensi dell'art. 2481 cod. civ., sono di competenza del consiglio di amministrazione o dell'amministratore unico.

ARTICOLO 20)

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il consiglio elegge tra i suoi componenti un presidente, ove non vi abbiano già provveduto i soci in sede di nomina. Il consiglio può nominare anche un vice-presidente che sostituisca il presidente nei casi di assenza o di impedimento, nonché un segretario, quest'ultimo anche estraneo.

Il consiglio si raduna sia nella sede sociale che altrove, purché in Italia. Alla convocazione del consiglio può provvedere ogni consigliere o, se nominati,

i sindaci o il revisore con lettera da spedirsi al domicilio di ciascun consigliere almeno cinque giorni prima dell'adunanza e nei casi d'urgenza con telegramma, telefax, posta elettronica da spedirsi almeno due giorni prima. La convocazione a mezzo telefax o a mezzo posta elettronica potrà avvenire solo al numero di telefax o all'indirizzo di posta elettronica indicati dai singoli amministratori e risultanti in una delibera del consiglio di amministrazione.

L'intervento alle adunanze del consiglio può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.

Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente, in sua assenza, dal vice-presidente qualora sia stato nominato o, in mancanza anche di quest'ultimo, dal consigliere designato dal consiglio stesso.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio occorre la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri.

Sono tuttavia valide le adunanze del consiglio di amministrazione anche non convocate come sopra, qualora siano presenti tutti i componenti del medesimo organo e vi assista l'organo di controllo, ove esistente. In tale ipotesi ciascuno degli amministratori intervenuti potrà opporsi alla discussione degli argomenti all'ordine del giorno sui quali si ritenesse non sufficientemente informato.

Le decisioni degli amministratori possono anche essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso si applica, in quanto compatibile, l'art. 16 del presente statuto.

È sempre necessario il rispetto del metodo collegiale qualora ne sia fatta richiesta da uno o più amministratori, o dal sindaco unico o da uno o più componenti del collegio sindacale, se nominati.

Il consiglio di amministrazione può delegare le proprie attribuzioni a un comitato esecutivo composto di alcuni dei suoi membri e ad uno o più amministratori delegati, determinando i limiti della delega. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2381, comma 4, cod. civ. e quelle non delegabili ai sensi delle altre leggi vigenti.

ARTICOLO 21)

POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO E RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ

Il consiglio di amministrazione o i due o più amministratori o l'amministratore unico sono investiti dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezioni di sorta con facoltà di compiere tutti gli atti e le operazioni che ritengano opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dello scopo sociale, esclusi soltanto quelli che la legge, in modo tassativo, riserva alla decisione dei soci. In sede di nomina possono tuttavia essere poste limitazioni ai poteri degli amministratori.

All'uopo possono essere designati direttori, procuratori legali o negoziali e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti con la determinazione delle relative condizioni. Ad essi saranno conferite le necessarie procure.

La rappresentanza generale della società è attribuita singolarmente al

presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, al vice-presidente, e a ciascun amministratore delegato, se nominati, ovvero all'amministratore unico.

Il presidente del consiglio di amministrazione ovvero l'amministratore unico rappresentano inoltre la società in giudizio con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative, in ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione, e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti.

In caso di nomina di più amministratori non costituenti un consiglio, l'amministrazione e la rappresentanza della società sia di fronte ai terzi che in giudizio spettano secondo quanto stabilito in sede di nomina:

- o disgiuntamente a ciascun amministratore il quale potrà compiere con firma singola qualunque atto di ordinaria e straordinaria amministrazione,
- o disgiuntamente a ciascun amministratore per il compimento di tutti gli atti di ordinaria amministrazione e congiuntamente a tutti gli amministratori per gli atti di straordinaria amministrazione;
- o congiuntamente a tutti gli amministratori i quali potranno compiere con firma abbinata qualunque atto di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- o congiuntamente ad un numero di amministratori che rappresenti la maggioranza di quelli in carica con facoltà di compiere con firma tra loro congiunta qualunque atto di ordinaria e straordinaria amministrazione.

In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intendono attribuiti agli amministratori disgiuntamente per tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.

ARTICOLO 22)

COMPENSO DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

Agli amministratori, compatibilmente con quanto previsto dall'art. 8 del D.Lgs. n. 36/2021, spetta, oltre al rimborso spese sostenute per ragioni del loro ufficio, un compenso annuo da determinarsi dai soci con decisione valida fino a modifica, o per il diverso tempo stabilito in sede di decisione stessa.

Agli amministratori potrà inoltre essere riconosciuta un'indennità di fine mandato.

ARTICOLO 23)

ORGANO DI CONTROLLO

Anche se non richiesto dalla legge, la società, mediante delibera dell'assemblea, può nominare un organo di controllo costituito alternativamente da un sindaco unico ovvero da un collegio sindacale ovvero ancora può nominare un revisore.

Nei casi previsti dalla legge, la nomina dell'organo di controllo è obbligatoria. Nel caso di nomina del collegio sindacale, esso si compone di 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) membri supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dai soci, in occasione della nomina dello stesso collegio.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'organo di controllo è stato ricostituito. I sindaci sono rieleggibili.

Il compenso dei sindaci è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio.

Per quanto non previsto si applica l'art. 2477 cod. civ.

ARTICOLO 24)

LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

La società deve tenere i seguenti libri sociali:

- libro delle decisioni dei soci ai sensi dell'art. 2478, comma 1, n. 2), cod. civ.;
- libro delle decisioni dell'organo di amministrazione;
- libro delle decisioni dell'organo di controllo (ove istituito);
- libro giornale;
- libro degli inventari.

ARTICOLO 25)

BILANCIO

Gli esercizi sociali si chiudono al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ciascun esercizio l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio sociale a norma di legge.

Il bilancio deve essere presentato ai soci, per l'approvazione, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Quando la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto sociale, con le modalità di cui all'art. 2364 cod. civ., l'assemblea potrà essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

ARTICOLO 26)

DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi o riserve, ai sensi dell'art. 148, comma 8, lett. a), D.P.R. n. 917/1986, anche attraverso la particolare modalità dell'aumento gratuito consentita dal comma 3 dell'art. 8 del D.Lgs. n. 36/2021, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ARTICOLO 27)

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

La società si scioglie nei casi previsti dalla legge.

Addivenendosi allo scioglimento ed alla liquidazione della società, l'organo amministrativo, contestualmente all'accertamento della causa di scioglimento, deve convocare l'assemblea dei soci affinché questa, con le maggioranze previste per le modificazioni del presente statuto, deliberi su quanto previsto dalla legge, e in particolare su:

- a) il numero dei liquidatori e sulle regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, i poteri dei liquidatori e gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa.

Alla fine di ogni esercizio sociale i liquidatori redigeranno il bilancio a norma di legge. Compatibilmente con la natura, la finalità e lo stato di liquidazione saranno applicate le disposizioni degli artt. 2423 ss. cod. civ..

La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione,

occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea adottata con le maggioranze richieste per le modificazioni del presente statuto. In caso di revoca dello stato di liquidazione, al socio che non ha consentito alla decisione spetta il diritto di recesso.

La deliberazione che revoca lo stato di liquidazione ha effetto solo dopo due mesi dall'iscrizione nel registro delle imprese, salvo che consti il consenso dei creditori della società o il pagamento di quelli che non hanno dato il consenso.

ARTICOLO 28)

DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO AI FINI SPORTIVI

In caso di scioglimento della società o di perdita volontaria della qualifica di società sportiva dilettantistica, il patrimonio residuo, dedotto il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato a norma di legge, è devoluto ad altre società e associazioni sportive dilettantistiche con finalità analoghe, ovvero ad altri fini sportivi, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 29)

DISCIPLINA E VERTENZE

Le controversie derivanti dall'attività sportiva nascenti tra la società ed i soci, ovvero tra i soci medesimi saranno devolute alla competenza esclusiva di un Collegio Arbitrale costituito ai sensi degli statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, della Federazione Ginnastica d'Italia, della Federazione Italiana Pesistica, della Federazione Italiana Judo, Lotta, Karate e Arti Marziali, della Federkombat, della Federazione Italiana Tennis e Padel, della Federazione Italiana Nuoto, della Federazione Italiana Sport Invernali, della Federazione Danza Sportiva, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, a cui la società si affilierà e che tutti i soci si obbligano ad accettare.

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il Regolamento del servizio di conciliazione della Camera di Commercio del luogo ove ha sede la società.

ARTICOLO 30)

DEPOSITO DEGLI ATTI COSTITUTIVI

Ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 36/2021, le società sportive, entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese a norma dell'art. 2330 cod. civ., devono depositare l'atto costitutivo presso la Federazione Sportiva Nazionale alla quale sono affiliate. Devono altresì dare comunicazione alla Federazione Sportiva Nazionale, entro venti giorni dalla deliberazione, di ogni avvenuta variazione dello statuto o delle modificazioni concernenti gli amministratori ed i revisori dei conti.

ARTICOLO 31)

RINVIO ALLA LEGGE

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni presenti nel codice civile e le norme di legge riguardanti le società a responsabilità limitata.

PARTE TERZA

CHIUSURA DELL'ASSEMBLEA

A questo punto, null'altro essendovi da deliberare, il presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 10 (dieci) e minuti 20 (venti).

Le spese e imposte dipendenti e conseguenti al presente atto sono a carico della società.

Il presente verbale, avendo lo scopo di conformare lo statuto sociale alle disposizioni del D.Lgs. n. 36/2021, è esente da imposta di registro, ai sensi dell'art. 12, comma 2-bis del medesimo D.Lgs. n. 36/2021, nonché da imposta di bollo, ai sensi dell'art. 27-bis della Tabella B allegata al D.P.R. n. 642/1972.

Richiesto,
io Notaio ho redatto il presente verbale che ho letto al componente che lo approva e lo sottoscrive con me Notaio a norma di legge alle ore 10 (dieci) e minuti 40 (quaranta).

Consta l'atto di nove fogli, scritto con mezzo informatico da persona di mia fiducia sotto la mia direzione e da me Notaio completato a mano, per pagine trentatré fin qui della presente.

Firmato: FRAGALE Roberto

Alfonso BOVE NOTAIO (impronta del sigillo)

[illegible]